Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.27 del 28.07.2015

REGOLAMENTO ZONALE

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

(in vigore dal 06.08.2015)

Allegato A

REGOLAMENTO ZONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO I - OGGETTO
ART.1 – OGGETTO

TITOLO II - SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO 1 - CARATTERISTICHE GENERALI
ART.2 - FINALITA' DEL SISTEMA
ART.3 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI
ART.4 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
ART.5 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
ART.6 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE
ART.7 - FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

CAPO 2 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI E STRUMENTI PER LE FAMIGLIE
ART.8 - IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO
ART.9 – CRITERI DI ACCESSO E SISTEMI TARIFFARI
ART.10 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI
ART.11 - CARTA DEI SERVIZI
ART.12– ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
ART.13- IL PROGETTO PEDAGOGICO E IL PROGETTO EDUCATIVO
ART.14 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI
ART.15 - FORMAZIONE PERMANENTE
ART.16 - SERVIZIO DI REFEZIONE
ART.17 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
ART.18- AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
ART.19 – ACCREDITAMENTO
ART.20 - ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ZONALE MULTIPROFESSIONALE
ART.21 – CONVENZIONI
ART.22 – VIGILANZA

TITOLO IV - NORME FINALI
Art.23 - NORMA FINALE

TITOLO I
OGGETTO

ART.1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle normative nazionali e regionali, disciplina il funzionamento dei servizi per la prima infanzia della Zona Lunigiana, nella direzione di un sistema integrato pubblico-privato, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.32/2002 e del regolamento attuativo n.41/R 30 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II
IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO 1 CARATTERISTICHE GENERALI

ART.2 – FINALITA' DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.
7. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

ART.3 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

1. I servizi educativi di cui all'art. 4 della l.r. n. 32/2002 costituiscono il sistema integrato pubblico-privato e consistono in:
a) nido d' infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
1. spazio gioco,
2. centro per bambini e famiglie,
3. servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), lettera b), numero 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Qualsiasi altro servizio con carattere di temporaneità e occasionalità, comunque denominato e che accolga bambini di età inferiore ai 3 anni dovrà comunque corrispondere ai requisiti previsti per i servizi indicati ai precedenti comma, con riferimento alla tipologia che meglio corrisponda alle proprie modalità di funzionamento e offerta.

ART.4 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone:
a) servizi a titolarità pubblica e gestione diretta
b) servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo di cui all'art. 13
c)servizi privati accreditati.
2. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ART.5 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema integrato dell'offerta sono garantite le forme di partecipazione, in modo da favorire esperienze di crescita e di condivisione attraverso il coinvolgimento delle famiglie alla vita dei servizi.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative e la costituzione di organismi di partecipazione ai fini della promozione della cultura dell'infanzia e a garanzia della piena trasparenza del progetto pedagogico-educativo del servizio.
3. Gli organismi di partecipazione, istituiti presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico e privato accreditato dell'offerta, prevedono la rappresentanza dei genitori e del gruppo degli operatori.
4. Gli organismi di partecipazione esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi e contribuiscono alla individuazione delle politiche di intervento nel settore dei servizi per la prima infanzia.
5. I componenti degli organismi di partecipazione esercitano il loro incarico in modo gratuito.
6. Il gruppo si riunisce almeno due volete l'anno.

ART.6 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il comune realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale per tutti gli ambiti di competenza;
i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
4. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
5. Il Comune promuove l'attivazione delle funzioni di cui ai commi precedenti da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

ART.7 – FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

1. La Conferenza zonale per l'istruzione costituisce, al proprio interno, un organismo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.
2. Tale organismo è presieduto da un referente individuato dai comuni della zona. In esso trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'istruzione.
3. L'organismo di cui al comma 2 svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
a) supporta la Conferenza zonale per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;
c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

CAPO 2 INFORMAZIONE SUI SERVIZI E STRUMENTI PER LE FAMIGLIE

ART.8 – IMMAGINE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di:
a) favorire l'accesso ai servizi;
b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obbiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.

ART.9 CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E SISTEMI TARIFFARI

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta adottano criteri zonali di accesso ai servizi predeterminati e pubblici.

2. I criteri di cui al comma 1 devono prevedere priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) gravi problematiche di natura socio culturale nella famiglia,certificato attestato dai servizi sociali territoriali con apposita relazione.
3. Nella determinazione della graduatoria i comuni applicano criteri che tengano conto della composizione della famiglia e della condizione di lavoro dei genitori.
4. I bambini già frequentanti un servizio per la prima infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo, previa presentazione della riconferma di iscrizione.
5. Il Comune elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare. La stessa costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.
6. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la condizione economica della famiglia.

ART.10 – INFORMAZIONE SUI SERVIZI
1. Il Comune coordina, anche in relazione agli obblighi imposti dall'articolo 53 del DPGR 30 luglio 2013 n.41/R, la raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

ART.11 – CARTA DEI SERVIZI
1. Il Comune adotta la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

ART.12 – ELENCO ZONALE DEGLI EDUCATORI
1. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione può istituire un elenco degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore del DPGR 30 luglio 2013, n.41/R.
3. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione promuove corsi di formazione che sono condizione necessaria per essere iscritto nell'elenco.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.13 –IL PROGETTO PEDAGOGICO E IL PROGETTO EDUCATIVO
1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

ART.14 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI
1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori
3.Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli Operatori riveste le funzioni di referente.
5. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione,assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
6. Educatori e operatori, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza.
7. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale, non inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale, per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento. Alle stesse attività è garantita una forma di partecipazione da parte degli operatori ausiliari.
8. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Una attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei

bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

ART.15 – FORMAZIONE PERMANENTE

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il Coordinamento gestionale e pedagogico zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte al Gruppo degli Operatori sulla base delle disposizioni dell'art.12 del DPGR 30 luglio 2013, n.41/R.
3. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

ART.16 – SERVIZIO DI REFEZIONE

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Il menù adottato deve essere preventivamente approvato dall'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente, la quale approva altresì i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.

ART.17 - RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
a) attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
b)elaborazione e controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
c) progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
d) attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle materie di cui al precedente comma, la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

TITOLO III
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART.18 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia, comunque denominati, disciplinati dal presente regolamento e operanti sul territorio comunale.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione elabora un proprio disciplinare per l'autorizzazione, che esplicita i requisiti e il procedimento, al quale si devono riferire i soggetti titolari che facciano richiesta di autorizzazione al funzionamento per un servizio educativo per la prima infanzia. Si rimanda a quanto meglio specificato nell'allegato D del presente regolamento.

ART.19 - ACCREDITAMENTO
1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente accesso a finanziamento pubblico.
3. La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione elabora un proprio disciplinare per l'autorizzazione, che esplicita i requisiti e il procedimento, al quale si devono riferire i soggetti titolari che facciano richiesta di autorizzazione al funzionamento per un servizio educativo per la prima infanzia.

ART. 20 ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ZONALE MULTIPROFESSIONALE
1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:
a) parte fissa:
- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente Asl in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare;
b) parte variabile:
due referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare, di cui:
- uno responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi;
- uno con competenze tecniche sulle strutture.
2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento.
3. La stessa Commissione – limitatamente alle componenti costituite dal referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche e dal responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune sede del servizio interessato – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento.

ART.21 – CONVENZIONI
1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato accreditato al Comune;

b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune;
e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART.22 - VIGILANZA

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, mediante due ispezioni annuali senza preavviso.
2.Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
3.Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.
4.Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO IV
NORME FINALI

ART.23 – NORMA FINALE

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizione di legge in materia.

DISCIPLINARE ZONALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Soggetti interessati

Art. 5 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 6 - Requisiti per l'accreditamento

Art. 7 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi professionale

Art. 8 - Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Art. 9 - Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Art. 10 - Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Art. 11 - Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Art. 12 - Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Art. 13 - Forma e contenuti del provvedimento

Art. 14 - Durata, rinnovo e decadenza

Art. 15 - Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

Art. 1
Oggetto

Oggetto del presente disciplinare è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 32/2002 e del relativo regolamento attuativo 41/R/2013.
Il presente disciplinare, approvato con deliberazione n..... del.... .da parte della Conferenza Educativa e dell'Istruzione della Zona Lunigiana, ha vigore nell'intero territorio della zona Lunigiana , in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli Organi Consiliari dei Comuni di ....(delibera C.C. n... del ... del Comune..., delibera C.C. n... del ... del Comune..., delibera C.C.).

Art. 2
Definizioni

Ai sensi del presente disciplinare:
- per AUTORIZZAZIONE al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta;
- per ACCREDITAMENTO si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

Art. 3
Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art. 2 del Regolamento regionale 41/R/2013 e in particolare ai seguenti servizi:
a) nido d'infanzia;
b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 4
Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.
Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.
I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accreditamento.

Art. 5
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013, con particolare riferimento a:
a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
e) progetto pedagogico e progetto educativo conformi alle disposizioni del Regolamento 41/R/2013.

Art. 6
Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/R - 2013, con particolare riferimento a:
a) possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal Coordinamento zonale;
c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 Regolamento Regionale 41/R/2013, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 dello stesso regolamento 41/R/2013;
d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal Coordinamento zonale;
e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
f) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
g) ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 7
Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi professionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:
a) parte fissa:
- un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
- un referente Asl in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare;
b) parte variabile:
due referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare, di cui:
- uno responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi;
- uno con competenze tecniche sulle strutture.
2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento.

3. La stessa Commissione – limitatamente alle componenti costituite dal referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche e dal responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune sede del servizio interessato – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento.

Art. 8
Documentazione utile per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento, dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati dallo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 9
Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento – della durata massima di 60 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

1. Il soggetto, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso.
2. Il SUAP verifica l'ammissibilità della domanda convoca la Commissione multidisciplinare.
3. La Commissione multidisciplinare si esprime, sulla base della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato presso la sede del servizio da autorizzare, attraverso un proprio verbale;
4. Sulla base del suddetto verbale il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 160/2010.

Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, il relativo procedimento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

1. Il soggetto, che intenda aprire un servizio educativo, presenta la domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso per ottenere un parere preventivo su progetto;
2. Il SUAP convoca la Commissione multidisciplinare;
3. La Commissione multidisciplinare esprime parere preventivo;
4. Il SUAP provvede al rilascio del parere preventivo.

Art. 10
Documentazione utile per la domanda di accreditamento

Per la presentazione della domanda di accreditamento dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati dallo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 11
Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il procedimento di accreditamento – della durata massima di 30 giorni - si realizza attraverso le seguenti fasi:

1. Il soggetto, che intenda richiedere l'accreditamento, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione alla Commissione multidisciplinare;
2. Nel caso in cui la richiesta di accreditamento venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione (art. 51, comma 4 del Regolamento regionale 41/R-2013),

l'accreditamento è rilasciato con la stessa procedura adottata per il rilascio dell'autorizzazione. In tal caso viene rilasciato un unico provvedimento conclusivo;
3. Se la richiesta di accreditamento è presentata separatamente viene convocata la Commissione multidisciplinare che si esprime, sulla base della documentazione prodotta attraverso un proprio verbale;
4. Il SUAP provvede al rilascio del provvedimento conclusivo.

Ai fini della presentazione della domanda contestuale di autorizzazione e accreditamento dovranno necessariamente essere utilizzati i moduli elaborati dallo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 12
Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica il Responsabile dei Servizi Educativi del Comune sede del servizio, convoca la Commissione multidisciplinare che opera secondo le stesse modalità sostanziali svolte nel caso del procedimento di accreditamento.
La Commissione multidisciplinare valuta il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/r/2013 e trasmette gli esiti al dirigente/responsabile dei Servizi Educativi del Comune sede del servizio, a cui è rimessa la responsabilità di conservare la relativa documentazione agli atti.

Art. 13
Forma e contenuti del provvedimento

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:
1. valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
2. eventuale piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio.

Art. 14
Durata, rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.
Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP, il quale provvede alla trasmissione all'Ufficio competente ai fini di una sua valutazione.
La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.
Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente comma a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.
La domanda si intende accolta nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento Regionale 41/R/2013

Art. 15
Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta ed il Comune valida i dati inseriti entro il termine previsto annualmente dalla Regione Toscana

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel comma precedente, assegna un termine di 30 giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le Aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

I Comuni e l'Azienda USL possono concordare e programmare un calendario di sopraluoghi e controlli da effettuarsi in modalità congiunta.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine di 30 giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Art. 16
Norma finale

Per quanto non diversamente indicato nel presente Disciplinare fa fede quanto previsto dalla normativa vigente.